

L'articolo 3 afferma che

“Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, possono essere realizzati servizi integrativi al nido, con caratteristiche educative, ludiche, culturali..., che prevedano modalità strutturali, organizzative e funzionalmente diversificate.

Al comma 6 del medesimo articolo si specifica che i servizi integrativi

“si differenziano dai nidi a tempo parziale in quanto garantiscono tempi e modalità di funzionamento più ridotti, non contemplano il servizio di mensa e, per il riposo dei bambini, non prevedono necessariamente locali specifici”.

Permangono però anche per essi i contenuti educativi, e pertanto precisi requisiti di autorizzazione per il funzionamento previsti dal Titolo II della legge.

L'attività di “baby parking/ludoteca” invece consiste nella custodia di bambini senza attività didattico-formativa, né servizio mensa, né altra finalità che non sia quella meramente di custodia e intrattenimento/animazione; può essere svolta come impresa individuale o come società.

Non sono fissati per essi requisiti particolari, se non quelli imposti dall'esigenza di tutelare la sicurezza, l'igiene e la salute dei bambini.

Per ciò che attiene alla qualificazione artigiana di impresa vengono in rilievo i principi degli artt. 2 e 3 della legge n. 443/85 che definiscono l'imprenditore e l'impresa artigiana. Questi articoli prescrivono l'obbligo per l'artigiano di destinare la parte prevalente della propria attività nell'ambito del processo produttivo, nel quale il ruolo e il peso dell'artigiano è precisato dal requisito della manualità.

In un'interpretazione evolutiva e al passo coi tempi, il ruolo dell'apporto personale e manuale dell'artigiano nella produzione del bene o nella prestazione del servizio, deve essere compendiato dal principio della prevalenza del lavoro sul capitale. Detto principio è inteso, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, in senso qualitativo piuttosto che quantitativo.

Nel caso di specie, l'impresa avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di baby parking sarebbe indiscutibilmente caratterizzata da uno spiccato e prevalente apporto personale dell'imprenditore in senso funzionale e qualitativo, sicchè, nel rispetto dei limiti dimensionali prescritti dalla legislazione vigente, nulla può ostare al riconoscimento della qualifica artigiana.

Il Vice Presidente CRA
Carlo Peroni



Camera di Commercio
Parma

PARMA, 14 SET. 2009

Commissione Provinciale Artigianato

UFFICIO ALBO ARTIGIANI

Via Verdi, 2 - 43121 Parma Tel. 0521-210216
Fax - 0521-282168 - E-Mail: artigiani@pr.camcom.it

PROT. N. 0011579

RISP. A NOTA N. _____

DEL _____

Spett.le
COMMISSIONE REGIONALE PER
L'ARTIGIANATO
V.le A. . Moro, n. 44
40127 BOLOGNA

OGGETTO: Richiesta parere

Si informa che a questa Commissione è stato richiesto verbalmente un parere se sia iscrivibile o meno all'Albo Imprese Artigiane una ditta che svolge l'attività di "baby parking".

Data l'attività particolare, questa Commissione ha ritenuto di interessare codesta Spett.le Commissione Regionale.

Mentre si rimane in attesa di una risposta, si ringrazia per la sempre cortese collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Caraffini P.I. Claudio)

IL VICE PRESIDENTE C.P.A.
(Sergio Giuffrè)

GC/



ANNO NUMERO	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5
DP	Classif.	23	430	290	50	

ANNO NUMERO SUB.
Fasc. 09 1

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2009. 0207722
del 22/09/2009

Mitt.: PRESIDENTE DELLA CPA DI PARMA

Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura Parma
Via Verdi, 2 - 43100 Parma
Tel. +39 0521 21011 - Fax +39 0521 282168
www.pr.camcom.it
P.I. 00757550348 - C.F. 80008090344

